

COMUNE DI BOCA
Provincia di Novara
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023
FONDO RISERVA E FONDO RISERVA DI CASSA

(art. 166, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

A) Fondo di riserva di competenza

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Utilizzo del fondo

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego[1].

La previsione di bilancio

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. Pertanto non trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati[2].

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto in Uscita alla Missione 20, Programma 01, Macroaggregato 20.01.1.10, Piano dei conti 1.10.01.01.000 il fondo di riserva di €. 6.583,00 per l'anno 2021. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del TUEL, come dimostrato dal seguente prospetto.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%	2° anno	%	3° anno	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	€ 748.425,00		€ 747.162,00		€ 745.945,00	
B	Quota minima	=====	€ 2.245,27	0,30%	€ 2.241,49	0,30%	€ 2.2237,83	0,30%
C	Quota massima	=====	€ 14.968,50	2,00%	€ 14.943,24	2,00%	€ 14.918,90	2,00%
D	Fondo di riserva		€ 6.583,00	0,88%	€ 6.583,00	0,88%	€ 6.583,00	0,88%

B) Fondo di riserva di cassa.

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa[3], da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta Comunale.

La previsione di bilancio

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto in Uscita alla Missione 20, Programma 01, Macroaggregato 20.01.1.10, un fondo di riserva di cassa di €. 6.583,00 per il 2021. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del TUEL, come dimostrato dal seguente prospetto

N.D.	Descrizione	Rif. al bilanci	1° anno	%
A	Spese finali (previsione di cassa)	Titolo 1 -2 e 3	€ 1.145.627,67	0,20%
B	Quota minima 0,20%		€ 2.291,25	
C	Fondo di riserva di cassa		€ 6.583,00	

[\[1\] Si consiglia a tal fine di creare una sottoarticolazione del capitolo di bilancio destinato al fondo di riserva, di cui una destinata alla quota vincolata e l'altra alla quota non vincolata.](#)

[\[2\] La norma non precisa i criteri per stabilire il ricorrere delle situazioni previste dagli articoli 195 \(utilizzo di entrate aventi specifica destinazione\) e art. 222 \(anticipazione di tesoreria\). In \[3\] Si veda la FAQ n. 12 pubblicata da Arconet in data 2 marzo 2016](#)